



ISTITUTO COMPRESIVO - DI CORSO VERCELLI-TORINO  
Prot. 0014249 del 03/10/2023  
VII-6 (Uscita)

A tutto il personale Docente  
Al personale ATA  
Agli Atti della scuola  
All'albo e sito web di Istituto

## **OGGETTO: DIRETTIVA PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI**

### LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 165/2001;  
VISTI gli artt. 2046 e 2047 del Codice Civile;  
VISTI gli artt. 22 e 23 del DPR 10 gennaio 1957, n.3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;  
VISTO l'art. 2048 del Codice Civile (con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11/7/80 n. 312 Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato);  
VISTO l'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007;  
VISTA la Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 relativa al personale dell'area A (collaboratori scolastici);  
VISTO il D.lgs. 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico sulla sicurezza);  
VISTO l'art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017;

### **DISPONE**

la seguente direttiva in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni, con il fine di fornire misure organizzative, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

#### **Premessa**

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico il quale ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/01).

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile:

- art. 2047 c.c.: "in caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".



- art. 2048 c.c.: [...] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Occorre ancora ricordare l'esistenza di una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel processo educativo, tanto che l'art. 2048 c.c. comma 1 dispone che “il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla loro tutela”. Ne consegue che, anche se il minore viene affidato in custodia a terzi, il fatto non solleva i genitori dalla culpa in educando (colpa nell'educare). Essi sono tenuti infatti a dimostrare di avere impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. sez III n 1251/2000 e Cass. Civ 20/3/12 n 4395).

Le responsabilità desumibili dal quadro normativo di cui sopra sussistono tanto nell'ipotesi che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, sia che autore del fatto sia un soggetto capace.

Tale responsabilità sussiste tanto nell'ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi quanto nell'ipotesi di danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la propria condotta.

### **Compiti del personale docente**

I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all'interno o all'esterno della scuola. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente, quindi in occasione delle attività di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali o laboratoriali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi), così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni.

I docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni ad essi espressamente affidati per svolgere attività extra-curricolari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo sia in caso di svolgimento di attività fuori dell'orario normale delle lezioni.

L'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. Nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere all'obbligo di vigilanza (Corte dei Conti sez.III 19/2/1994 n 1623).

Analogo comportamento deve essere tenuto nel caso, ad esempio, in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore deve prolungarsi



per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e dimostrando che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

Sono affidati al docente:

- gli alunni della classe assegnatagli in base all'orario scolastico;
- gruppi di alunni di altre classi che dovessero venir accorpati alla propria, in circostanze eccezionali, per disposizione del Dirigente o dei suoi collaboratori, oppure per lo svolgimento di attività particolari.

Il docente ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni.

Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:

- la presenza del docente accanto al gruppo classe;
- l'attenzione continua al comportamento delle alunne e degli alunni, a cui non deve essere consentito di allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza maggiore;
- l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
- l'azione di prevenzione, che si esercita tenendo le alunne e gli alunni impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza.

Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si ricorda:

### **Ingresso**

All'ingresso degli alunni, i docenti devono essere presenti per accoglierli all'interno della classe, cinque minuti prima dell'ora fissata per l'effettivo inizio delle lezioni.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni giornata di lezione, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli ingressi sono preclusi all'entrata di alunni fino al momento previsto per l'ingresso a scuola.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

In caso di ritardo, il personale è tenuto ad informare il dirigente/collaboratore o responsabile di plesso, affinché possano essere adottati i provvedimenti necessari.

### **Vigilanza durante l'attività didattica**



Durante l'attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua.

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.

Qualora le conseguenze fisiche fossero di una certa importanza è fondamentale chiamare l'ambulanza e avvisare la famiglia.

Per tutti incidenti che coinvolgono l'incolumità degli alunni anche di entità minima, invece, è opportuno compilare il foglio "infortuni" disponibile presso i collaboratori che permette la registrazione dell'accaduto presso la segreteria e successivamente l'attivazione della copertura assicurativa.

Se, per causa di forza maggiore il docente deve allontanarsi per alcuni minuti, deve affidare la classe al collaboratore scolastico collocato nella postazione al piano e negli spazi di pertinenza.

È vietato espellere dall'aula, anche solo momentaneamente, uno o più alunni, poiché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto all'obbligo di vigilanza.

In caso di comportamenti degli alunni di rilevanza disciplinare, è opportuno annotare i fatti sul registro elettronico e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico o lo staff della presidenza.

I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nelle aule speciali, nei laboratori, nelle palestre, nei cortili e in qualsiasi altro luogo in cui si svolga un'attività didattica ed educativa, anche al di fuori della scuola, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.

L'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave violazione del Regolamento d'Istituto (a meno che lo stesso non sia espressamente autorizzato dal docente responsabile dell'ora di lezione per motivazioni legate allo svolgimento delle attività didattiche). Qualora gli studenti usino impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti provvederanno alla immediata annotazione sul registro di classe e a comunicare quanto è avvenuto alla famiglia e al Dirigente Scolastico.

Per il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, quanto previsto dall'art. 4 del Decreto-legge 12/09/2013, n. 104.

Gli insegnanti, nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico- didattiche previste nel profilo professionale dovranno garantire:

- l'adozione di modalità e strategie efficaci tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica;
- l'adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella progettazione, che facilitino



processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola;  
- il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, linee educative comuni e unitarie.

## **Utilizzo e vigilanza palestre e pertinenze**

- durante l'attività didattica
- nell'intervallo Mensa

La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione fisica, per le esercitazioni inerenti le attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti l'educazione motoria che rientrano nel PTOF.

Nel caso in cui si renda necessario utilizzare la palestra per finalità diverse dall'attività motoria, i docenti interessati dovranno programmarne l'impiego concordandolo con il referente di plesso e l'ASPP (in accordo con la DSGA, nel caso l'attività comporti anche una modifica dell'orario di svolgimento delle operazioni di pulizia da parte del personale ausiliario) dandone comunicazione con congruo anticipo a tutto il personale del plesso interessato.

In via eccezionale la Dirigente Scolastica concede, previa richiesta/progetto approvato, l'uso della palestra per altre attività scolastiche, ferma restando la responsabilità di coloro che ne usufruiscono per la vigilanza sugli alunni e gli eventuali danneggiamenti alle strutture ed agli attrezzi.

Il docente consentirà l'accesso alle palestre e alle altre strutture sportive esterne alla palestra, solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione di scienze motorie e sportive/educazione fisica e durante l'ora stessa. L'accesso alla palestra è consentito solo se provvisti di scarpe ginniche ad uso esclusivo della palestra e di indumenti adeguati all'attività sportiva.

È vietato agli studenti entrare in palestra o usare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante di scienze motorie e sportive. L'accesso alle palestre, al di fuori dell'orario di lezione è consentito allo studente solo se specificamente autorizzato dal docente e sotto la sua personale responsabilità e vigilanza. È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di scienze motorie e sportive/educazione fisica, ovvero ad estranei, di trattenersi in palestra o nei locali adiacenti alle stesse strutture sportive. La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA alla Dirigente Scolastica o ai Collaboratori della DS.

La vigilanza nelle palestre e nelle altre strutture sportive esterne alla palestra, è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra. Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni nelle palestre deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui alle presenti disposizioni.

Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione. La vigilanza nelle altre pertinenze esterne alla palestra dell'I.C. ("cortilone" cortiletti antistanti le aule della scuola primaria Marchesa, giardino Sabin) è affidata al docente in servizio di vigilanza nell'intervallo mensa o in servizio per altre attività didattiche che prevedano l'uso degli spazi esterni.

Il docente in servizio a qualunque titolo (ora di educazione motoria/vigilanza mensa, ecc.) segnalerà tempestivamente alla dirigente scolastica, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità che si dovessero verificare nel corso dell'attività



sportiva, di socializzazione, di lezione esterna. Per svolgere la loro lezione in palestra, i docenti di scienze motorie e sportive della SSPG, sono tenuti a prelevare i loro alunni della loro ora di lezione secondo il loro orario di servizio in vigore, già pubblicato, e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine della loro ora di lezione.

Per evitare accumuli di dannosi e prevedibili ritardi rispetto al regolare svolgimento delle lezioni, i docenti devono:

- smettere le attività prima del termine della loro ora di lezione per fare in modo che gli alunni si preparino in tempo utile per il ritorno nelle loro classi;
- permettere agli alunni di recarsi negli spogliatoi e cambiarsi le scarpe e i vestiti, onde evitare di far asciugare il sudore addosso mentre si è di nuovo esposti alle basse temperature esterne, soprattutto nella stagione fredda;
- riaccompnare gli alunni nelle loro classi, in tempo utile per l'inizio della loro lezione successiva

Durante la permanenza degli studenti in palestra e /o pertinenze esterne:

- Gli insegnanti sono obbligati ad una costante vigilanza sugli alunni e ad una vigile presenza.
- Gli insegnanti sono obbligati a spiegare agli alunni la tipologia di attività in cui essi verranno coinvolti, la tipologia e le implicazioni di uso delle attrezzature utilizzate, gli spazi idonei allo svolgimento delle attività, i loro limiti di utilizzo e movimento, le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività, specie quelle comportanti spostamenti e corsa.
- Gli insegnanti si preoccuperanno di valutare che lo svolgimento delle attività avvenga in spazi idonei alle concrete esigenze delle stesse.
- I docenti devono informare le/gli alunne/i sulle norme di sicurezza e far conoscere loro la segnaletica e le vie di fuga.
- Eventuali danneggiamenti, apportati volontariamente e intenzionalmente alla struttura della palestra e /o agli attrezzi presenti nella stessa, saranno addebitati al/ai responsabile/i oppure all'intera classe qualora non si riesca a individuare il diretto responsabile;
- eventuali danni alle strutture e alle attrezzature vanno segnalati in segreteria, alla sig.ra Patrizia Bruno che provvederà alle richieste di riparazione, sostituzioni o a eventuali acquisti. Gli spostamenti da e per la palestra, e ritorno in aula Durante gli spostamenti da e per la palestra, e ritorno in aula, gli alunni sono sempre accompagnati dal loro docente.

Per le ultime ore di lezione l'uscita dal plesso centrale deve avvenire solo ed esclusivamente dai portone principali che si affacciano sui due camminamenti verso Corso Vercelli 141/6 e Via Rondissone 32.

Per ragioni di sicurezza, è fatto divieto assoluto di utilizzare altre uscite oltre quella sopra individuata, salvo diverse disposizioni sopravvenute in corso d'anno. Agli alunni è fatto divieto di allontanarsi dalla loro aula e raggiungere senza il loro docente le palestre o, viceversa, le loro aule, una volta terminata la lezione di scienze motorie. La stessa cosa avverrà per le/gli alunne/i in intervallo mensa: dovranno scrupolosamente seguire le direttive dei loro insegnanti, e MAI allontanarsi senza il loro consenso esplicito. Le/gli alunne/i sono invitate/i a non portare o lasciare incustoditi, negli spogliatoi o nella palestra, portafogli, telefonini, orologi o altri oggetti di valore. I docenti e il personale di palestra non sono obbligati a custodirli e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi; La scrupolosa



osservanza delle disposizioni della dirigente scolastica non solo aumenterà il grado di sicurezza, di ordine e di efficienza delle lezioni, ma anche inutili e dannosi motivi di incomprensione tra il dirigente scolastico e gli utenti, siano essi docenti, collaboratori scolastici studenti o genitori.

## USO DEL COSIDDETTO “CORTILONE” DURANTE L’INTERVALLO MENSA/MOMENTI PARTICOLARI DELL’ANNO SCOLASTICO

Ogni studente deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella dei compagni su cui possono ripercuotersi gli effetti di certe azioni inopportune o di vere e proprie omissioni. Pertanto, al fine di prevenire le situazioni di rischio e tutelare la salute degli studenti, si impartiscono le seguenti disposizioni:

- è consentito l’utilizzo del cosiddetto “cortilone” antistante le palestre, dei cortiletti esterni alle classi della scuola primaria Marchesa, (NON dei terrazzini antistanti le aule della SSPG), dei giardini del plesso Sabin, durante l’intervallo mensa, secondo gli orari dei singoli plessi e delle singole classi , favorendo giochi di gruppo che permettono la socializzazione;
- è consentito l’uso della palla di spugna (ogni classe deve utilizzare la/e propria/e);
- è vietato l’uso di altre attrezzature sportive senza la supervisione di un insegnante di educazione motoria;
- è vietato assolutamente che le/gli alunne/i si avvicinino alle gradinate del “cortilone” antistante le palestre usate dai plessi Viotti e Marchesa;
- è consentito l’uso del cosiddetto “anfiteatro” del plesso Sabin con l’esclusiva presenza dei docenti;
- è vietato aggrapparsi alle porte del campo di calcio
- è vietato sostare nelle vicinanze dei piloni a protezione dei fori dei pali dell’illuminazione

## Vigilanza nel cambio d’ora e durante l’intervallo

Il cambio dell’ora deve avvenire in modo celere. Gli alunni devono rimanere nell’aula e il docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni fino all’arrivo di un insegnante. Si deve evitare di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un docente. In caso di necessità ci si deve rivolgere ai collaboratori presenti sul piano.

L’intervallo si svolgerà in classe, nel corridoio antistante l’aula oppure in cortile, in conformità con quanto previsto dai Piani organizzativi di ciascun plesso, secondo l’orario previsto, sotto la vigilanza del docente, tenuto conto che trattasi di orario di servizio a tutti gli effetti. Durante il tempo della ricreazione è da sempre richiesta una ancora maggiore attenzione sugli allievi, per evitare eventi dannosi.

Nei cortili i docenti vigilano affinché gli alunni non giochino in modo pericoloso per sé e/o per gli altri né maneggino oggetti pericolosi.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l’eventuale cambio di turno dei docenti (in particolare nella scuola secondaria di I grado, dove tali cambi possono avvenire anche al termine di



ogni ora) e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano o ambito di servizio, senza allontanarsi, se non per urgenze o per esigenze impellenti.

### **Vigilanza nei laboratori, negli altri spazi dedicati alla didattica e nelle palestre**

Le aule multimediali (laboratorio di informatica, aula polivalente, aula orchestra ecc...) e gli altri spazi dedicati alla didattica (palestre, aule specifiche per alunni con disabilità ecc.) sono un prezioso patrimonio comune, pertanto si raccomanda la cura degli spazi e delle attrezzature in essi contenute.

Ai laboratori e agli altri spazi destinati alla didattica si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore curricolari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti approvati dal PTOF), sia di organizzazione del lavoro da parte dei docenti (predisposizione di spazi e materiali, progettazione delle attività, ecc). In particolare va ricordato che l'accesso a detti spazi da parte degli alunni è consentito solo in presenza di un docente.

All'interno delle varie sedi, l'utilizzo dei laboratori, delle aule polivalenti e degli altri spazi dedicati alla didattica deve essere compatibile con il Piano di lavoro dei collaboratori scolastici e l'effettivo numero di collaboratori scolastici in servizio in un determinato giorno. Nel caso in cui, per assenze improvvise e/o concomitanti, i collaboratori scolastici siano impossibilitati a garantire la sanificazione di detti spazi, essi non potranno essere utilizzati.

E' necessario che ciascun docente vigili attentamente affinché ciascuno studente, al termine dell'attività, raccolga il proprio materiale e lasci in ordine lo spazio utilizzato.

### **Spostamenti interni**

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati sia all'andata sia al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione nei laboratori o in altri spazi dedicati alla didattica devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva.

All'interno dei laboratori, degli altri spazi destinati alla didattica e della palestra sono applicabili tutte le disposizioni previste dai regolamenti vigenti.

L'utilizzo delle attrezzature tecniche e scientifiche, sia in classe che al di fuori, devono avvenire sotto il controllo del personale addetto (docente-collaboratore scolastico).

Vige l'obbligo di segnalare qualsiasi situazione possa configurare un rischio.

### **Allontanamento alunni dalla classe**

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta (e sempre dopo aver verificato la presenza del collaboratore scolastico al piano), fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario.

Il provvedimento "illegittimo" di allontanare gli alunni dalla classe, in caso di comportamento scorretto tale da arrecare disturbo alla lezione non è consentito e non esonera il docente dell'ora dalla responsabilità di vigilanza degli allievi medesimi.

Gli alunni possono fruire di un Piano Didattico Personalizzato o di un Patto Formativo che regoli la loro presenza in più classi con un organico orario settimanale condiviso tra genitori, insegnanti e





alunno stesso. In questi casi, la responsabilità della vigilanza ricade sugli insegnanti nelle cui lezioni sia presente l'alunno.

### **Vigilanza sugli spostamenti degli alunni con disabilità**

La vigilanza sull'alunno/o con disabilità deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

### **Uscite di sicurezza e scale di emergenza**

L'utilizzo dell'uscite di sicurezza e delle scale di emergenza per scopi diversi da quelli previsti è severamente vietato.

### **Uscita**

Riferimenti normativi sull'uscita autonoma dei minori di 14 anni

Per quanto riguarda i tempi e le modalità di vigilanza con specifico riguardo all'uscita degli allievi dalla scuola, l'art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017, ha previsto la possibilità che i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni ne autorizzino l'uscita autonoma da scuola, sollevando il personale scolastico dalla responsabilità legata all'obbligo di vigilanza.

Il Ministero dell'Istruzione, successivamente all'entrata in vigore della legge, ha pubblicato la nota n. 2379 del 12/12/2017, al fine di illustrare la disposizione normativa e fornire apposite indicazioni.

Autorizzando l'uscita autonoma, i genitori dichiarano che il minore conosce il tragitto casa/scuola e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori. Essi inoltre si impegnano a

- fornire chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;
- informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l'uscita da scuola del minore senza accompagnatori;
- controllare i tempi di percorrenza anche tramite cellulare, le abitudini del proprio figlio/a per evitare eventuali pericoli e affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza;
- ritirare il proprio figlio/a personalmente, o tramite adulto appositamente delegato, su eventuale richiesta della scuola qualora sia opportuno per motivi di sicurezza e/o salute;
- ricordare costantemente al proprio figlio/a la necessità di corretti comportamenti e il rispetto del codice della strada.

Dal testo normativo è evidente che non è la scuola ad autorizzare ma sono i genitori /tutori/ esercenti la responsabilità genitoriale a farlo: essi non chiedono ma autorizzano.

L'istituzione scolastica prende atto dell'autorizzazione rilasciata che deve essere firmata da entrambi i genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale e che ha validità per l'intera permanenza nell'Istituto Scolastico, salvo revoca.

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza, la stessa viene operata esclusivamente dalla Istituzione Scolastica. Nell'IC di Corso Vercelli, la possibilità di autorizzare l'uscita autonoma degli alunni viene concessa solo ai genitori di alunni della scuola secondaria, mentre gli alunni della scuola primaria (e, ovviamente, della scuola dell'infanzia)



devono essere sempre riaccompagnati a casa da un genitore, tutore, esercente le responsabilità genitoriale o persona da questi delegata formalmente.

### **Disposizioni relative all'uscita degli alunni**

Al termine delle lezioni, i docenti accompagneranno gli alunni fino all'uscita avendo cura di favorire un esodo ordinato per tutto il tragitto, senza schiamazzi o comportamenti pregiudizievoli dell'incolumità dei singoli.

I docenti in servizio consegneranno gli alunni non in possesso dell'autorizzazione di uscita autonoma alle rispettive famiglie, in attesa all'esterno, verificando che ciascun minore sia preso in consegna dai genitori e/o delegati, secondo quanto dichiarato all'inizio dell'anno dalla famiglia. In assenza di questi ultimi, l'alunno/a verrà preso in consegna da un docente o da un collaboratore scolastico che provvederà a sorvegliare gli alunni in permanenza fino all'arrivo dei familiari. In nessun caso l'alunno/a i cui genitori siano in ritardo dovrà essere lasciato da solo/a.

Nel caso in cui nessuno dei genitori, tutori, esercenti la responsabilità genitoriale o loro delegati si presenti a ritirare il minore o comunichi telefonicamente con la scuola entro 1 ora, il docente o collaboratore scolastico avviserà la dirigente scolastica o uno dei suoi collaboratori o la referente di sede, i quali valuteranno l'opportunità di contattare le forze dell'ordine.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. È vietato fare uscire gli studenti dall'aula prima del suono della campana che indica la fine della giornata scolastica, facendoli sostare nei corridoi o negli spazi comuni della struttura scolastica.

### **Uscite didattiche**

Nei casi in cui le classi dovranno partecipare e/o assistere ad attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.), gli insegnanti incaricati dovranno accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante il corso della manifestazione; in alcuni casi è prevista la possibilità di trovarsi direttamente sul luogo o il congedo presso altro posto diverso dalla scuola – in tali casi specifici e debitamente formalizzati fa fede la comunicazione alle famiglie e/o circolare di riferimento.

Durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione, in relazione alla destinazione delle uscite e al tipo di attività svolto, i docenti sono delegati ad adottare le modalità più idonee per l'esercizio della sorveglianza nella situazione.

I docenti accompagnatori sono responsabili della vigilanza degli alunni loro affidati durante la salita e discesa dai mezzi di trasporto, il tragitto a piedi o in pullman, le pause di ristoro.

I docenti tengono l'elenco degli alunni, il recapito telefonico (se sono in possesso di un telefono cellulare) e anche quello dei genitori.

L'appello va effettuato all'inizio del viaggio, e all'inizio di ogni altro spostamento, prima di salire sul mezzo di trasporto.



Sono vivamente raccomandate le uscite per attività di didattica outdoor.

Per tutte le uscite didattiche il docente responsabile dell'organizzazione provvederà ad effettuare il "foglio uscite" disponibile presso i collaboratori almeno 5 giorni prima dalla data dell'uscita.

Il foglio uscite dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, dal numero di alunni ai docenti accompagnatori (con relativa firma).

### **Assenze impreviste del docente – classi “scoperte”**

In caso di assenza improvvisa del docente, o di più docenti, e nell'impossibilità di provvedere tempestivamente alla sostituzione, valutate le circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni con disabilità, caratteristiche ambientali ecc.), i collaboratori del dirigente scolastico e i docenti responsabili di plesso, se ritengono che la situazione non sia del tutto priva di rischi, assegnano gli alunni a più classi, ove la capienza è possibile.

### **Frequenze irregolari e mancate frequenze**

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente.

Nel caso in cui i genitori non rispondano alla convocazione o la frequenza perduri irregolare o ancora l'alunno non frequenti del tutto, il coordinatore o un docente della classe dovrà segnalare la situazione alla segreteria didattica e al dirigente scolastico, affinché si attui la procedura di segnalazione dell'inadempienza scolastica al Nucleo di prossimità della polizia urbana e ai Servizi Educativi del Comune di Torino.

### **Compiti del personale collaboratore scolastico**

Si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto istruzione e ricerca, sez. scuola, che prevede che il personale collaboratore scolastico provveda alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti.

Alla luce delle norme pattizie, si specificano le seguenti disposizioni:

Al momento dell'ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare l'atrio, le scale e i corridoi, mantenendo la postazione assegnata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e sorvegliano gli alunni che escono dall'aula; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che dovessero avere l'esigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe; di regola, pertanto, su ciascun piano deve essere sempre presente almeno un collaboratore scolastico.

Durante l'intervallo il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare l'accesso ai servizi e a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi e dei cortili.

Al di fuori della pausa didattica, i collaboratori scolastici dovranno riaccompagnare nelle loro classi gli



# Istituto Comprensivo Corso Vercelli



Corso Vercelli, 141/6 - 10155 Torino  
cod. meccanografico TOIC8B700B - cod. fiscale 97845950019  
[www.iccorsovercelli.edu.it](http://www.iccorsovercelli.edu.it) - email [toic8b700b@istruzione.it](mailto:toic8b700b@istruzione.it)  
pec [toic8b700b@pec.istruzione.it](mailto:toic8b700b@pec.istruzione.it)  
telefono 011.01167540

---

alunni che, senza seri motivi, sostano nei corridoi. All'uscita degli alunni i collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza di scale e corridoi.

I collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al dirigente o ai suoi collaboratori/responsabili di plesso l'eventuale assenza del docente, affinché vengano adottati i comportamenti opportuni.

I collaboratori scolastici dovranno accertarsi che accedano all'edificio scolastico esclusivamente persone autorizzate, così come dovranno impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.

I collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DSGA o al dirigente scolastico eventuali situazioni di disturbo e/o disagio anche di natura organizzativa.

È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

Particolare attenzione deve essere prestata alla vigilanza e assistenza degli alunni con disabilità nel momento dell'ingresso e dell'uscita, all'interno dell'edificio scolastico e nello spostamento verso le aree esterne.

La dirigente scolastica reggente  
Prof.ssa Mira Francesca Carello

(documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice dell'Amministrazione Digitale e norme correlate)